

**Convenzione fra Università di Pisa e Centro Universitario Sportivo Italiano per l'attuazione dei programmi di attività sportive studentesche e la gestione degli impianti sportivi universitari**

**L'Università di Pisa** (di seguito "Università"), con sede in Lungarno Pacinotti n. 43/44 codice fiscale 80003670504, in persona del Rettore pro-tempore, Prof. Marco Pasquali,

e

**il Centro Universitario Sportivo Italiano** (di seguito "C.U.S.I."), con sede in Roma via A. Brofferio 7, codice fiscale 80109270589, in persona del suo legale rappresentante Dott. Leonardo Coiana,

**premesse che**

1. l'Università intende assicurare ai propri studenti la possibilità di svolgere attività ludico-motoria, sportiva ed agonistica, libera o coordinata, individuale o all'interno di formazioni strutturate, nonché corsi di istruzione e perfezionamento diretti da personale tecnico qualificato, negli impianti affidati alla gestione del Centro Universitario Sportivo Pisa (di seguito "CUS") o presso le strutture con esso convenzionate; ciò anche per facilitare loro la partecipazione ad attività sportive competitive all'interno dell'Università, e ad attività agonistiche sia tramite la partecipazione ai C.N.U. che tramite competizioni e tornei organizzati dalle Federazioni Nazionali aderenti al CONI e/o da Enti di Promozione Sportiva, regionali o nazionali
2. il C.U.S.I., per il tramite del CUS, intende soddisfare principalmente gli interessi sportivi degli studenti universitari fornendo l'esperienza e le conoscenze tecnologiche e manageriali
3. il 20% dei membri del Consiglio Direttivo è riservato all'Università, e che l'Università può indicare un membro da candidare nel Collegio dei Sindaci Revisori, ferma restando la sua elezione da parte dell'Assemblea dei Soci CUS
4. Università e C.U.S.I. si danno atto reciprocamente di considerare l'altra parte interlocutore esclusivo per l'attività sportiva degli studenti universitari
5. nell'ambito delle rispettive responsabilità e prerogative, definiscono i reciproci rapporti per realizzare programmi di attività sportive di durata pluriennale, per assicurare l'ordinato e corretto esercizio dell'attività sportiva, e individuano inoltre modalità organizzative per meglio coordinare e attuare detti programmi
6. la ristrettezza economico-finanziaria del sistema universitario italiano e dell'Università, richiedono severe razionalizzazioni della spesa corrente
7. il 14 Luglio 2009 il C.d.A. dell'Università ha deliberato di erogare la quota prevista all'art. 3, in sostituzione del contributo aggiuntivo al finanziamento MIUR per il Programma annuale di Attività Sportiva Universitaria
8. le parti intendono mantenere e continuare lo sviluppo dell'attività ludico-motoria, libera, con istruttore, agonistica intraateneo e interateneo, e Federale fruttuosamente messe in atto negli ultimi due quadrienni olimpici e pertanto necessita che il CUS se ne accoli i costi e gli oneri aggiuntivi
9. il CUS intende sviluppare un ambizioso programma di investimenti in Nuova Edilizia Sportiva con fondi propri, reperiti dal mercato e da istituti di credito privati. Tale programma valorizzerà significativamente il patrimonio edilizio e garantirà al CUS una dotazione impiantistica di ottimo livello e fruibilità
10. le parti considerano indispensabile dare al CUS una consistente prospettiva temporale per la progettazione ed esecuzione dei lavori, per il reperimento dei fondi, l'autofinanziamento in modo coerente con gli obiettivi posti e la estinzione dei debiti

eventualmente contratti da istituti di credito per la realizzazione degli investimenti programmati

**convengono quanto segue:**

**Articolo 1 - Programmi**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Università, nell'ambito di una programmazione pluriennale, affida in concessione al C.U.S.I. l'attuazione dei Programmi dell'attività sportiva universitaria (di seguito "Programmi"), e la relativa gestione degli impianti sportivi e degli immobili universitari (di seguito "impianti" - **Allegato A**).

L'anno sportivo decorre dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo, ma i Programmi e i relativi piani finanziari sono redatti sulla base dell'anno solare e sono sottoposti al Comitato per lo Sport Universitario (di seguito "Comitato" - L. 28.06.1977, n. 394) entro il 30 Giugno per l'approvazione del Comitato e del C.d.A. dell'Università in sede di bilancio di previsione.

I Programmi e i piani finanziari prevedono anche le attività di manutenzione degli impianti, secondo un ordine di priorità, sulla base della disponibilità economica.

Per lo svolgimento dei Programmi il C.U.S.I. applica e fa applicare il Regolamento (**allegato B**), anche riguardo al diritto di accesso agli impianti.

Il Regolamento e i Programmi possono essere modificati con il consenso di entrambe le parti e con la medesima procedura di approvazione.

**Articolo 2 - Consiglio dello Sport**

Al fine di assicurare un raccordo fra l'attività programmatrice ed esecutiva e fra i soggetti che a vario titolo concorrono alle attività stesse, è costituito il Consiglio dello Sport, (di seguito "CdS"), formato da 7 membri:

- il Rettore, o un suo delegato, che presiede
- 3 membri appartenenti all'Università
  - il Direttore amministrativo o un suo delegato
  - due rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari
- 3 membri appartenenti al CUS:
  - il Presidente del CUS
  - il Segretario Generale
  - un membro nominato dal Presidente del CUS.

Su invito del Presidente e anche su richiesta del CUS, al CdS possono partecipare esperti nel settore di interesse.

In particolare il CdS:

- soppintende alla predisposizione e all'attuazione dei Programmi di attività sportiva universitaria in accordo con gli organi direttivi del CUS e del Comitato. A tal fine, previa informativa, il CUS consente l'ingresso negli impianti ai membri
- può formulare indirizzi, pareri e proposte
- segnala agli Organi di Governo dell'Università e del CUS eventuali problematiche attinenti la corretta esecuzione della presente convenzione
- esercita le altre funzioni previste agli articoli seguenti.

**Articolo 3 - Finanziamenti**

Per realizzare ciascun Programma, l'Università *trasferisce* al C.U.S.I. il finanziamento assegnato dal MIUR, sia per le attività didattiche che per gli impianti. A tale somma l'Università aggiunge il finanziamento derivante dalla contribuzione degli studenti e specializzandi (ad eccezione degli esentasse) corrispondente alla somma della contribuzione individuale, come da delibera annuale del C.d.A. che approva la contribuzione studentesca. Per gli studenti il tesseramento al CUS è gratuito, salvo i diritti CUSI. Tali finanziamenti sono destinati a coprire, in tutto o in parte, le spese fisse e

M  
h

variabili che il CUS sostiene per l'attività sportiva universitaria, nel rispetto del Programma e del Piano Finanziario di cui all'art. 1 e degli obblighi di cui all'art. 6.

L'Università può integrare il finanziamento di cui al comma 1 con eventuali fondi straordinari destinati a sostenere parzialmente o totalmente interventi specifici di manutenzione straordinaria.

Eventuali fondi necessari alla completa copertura delle spese individuate nei piani di cui all'art. 1 sono reperiti dal CUS attraverso l'offerta sportiva e le quote di iscrizione, l'uso appropriato degli impianti inclusa la cessione onerosa a terzi, la stipula di convenzioni ed accordi, la sottoscrizione di mutui e di contratti pubblicitari e altro.

Il contributo del MIUR è corrisposto nella misura del 10% direttamente al C.U.S.I. e nella misura del 90% al CUS; lo stanziamento forfetario, frutto dei versamenti di studenti e specializzandi, è corrisposto interamente al CUS. Gli importi spettanti al CUS sono così versati:

- il finanziamento MIUR, è corrisposto in rate bimestrali anticipate (Gennaio – Marzo – Maggio – Luglio – Settembre - Novembre)
- la quota forfetaria è trasferita entro il mese successivo al pagamento da parte degli studenti.

#### **Articolo 4 - Attività extra-Programmi**

A condizione di non pregiudicare le attività previste nei Programmi, è possibile che negli impianti:

1. il CUS organizzi, realizzi e ospiti altre attività sportive e/o culturali, anche cedendo in uso a terzi gli impianti, con osservanza dell'obbligo di cui all'art. 1, c. 5. Almeno annualmente, il CUS informa la Direzione Amministrativa dell'Università di ogni contratto o convenzione per la cessione temporanea in uso a terzi degli impianti; se la cessione eccede la durata della predetta convenzione essa deve essere anticipatamente autorizzata dall'Università, previo parere favorevole del CdS.
2. l'Università chieda al CUS di organizzare e realizzare altre attività sportive concordando con esso i tempi e le modalità di attuazione, della gestione degli impianti coinvolti dall'evento specifico ed il trasferimento dei fondi necessari a coprire i costi aggiuntivi che l'evento comporti (fatti salvi eventuali vincoli derivanti da accordi con terzi definiti per la realizzazione di investimenti di edilizia sportiva).

#### **Articolo 5 - Nuova edilizia sportiva**

Il CUS entro giugno presenta all'Università l'elenco delle opere di nuova edilizia sportiva, di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti, e di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 2, previo parere del CdS e approvazione del Comitato. L'Università, tenuto conto delle proprie risorse finanziarie in sede di approvazione del programma edilizio annuale e triennale e del bilancio di previsione, individua uno specifico finanziamento a valere sull'esercizio successivo. L'utilizzo di detto finanziamento è deliberato dal CUS, previo parere del CDS, entro gennaio.

I lavori di cui al comma 1 sono eseguiti dai competenti uffici dell'Università.

Il CUS può comunque finanziare integralmente o parzialmente ed eseguire direttamente le opere di cui al comma 1, previa approvazione del CdS.

#### **Articolo 6 - Obblighi del C.U.S.I.**

Il C.U.S.I., soprattutto per il tramite del CUS:

1. attua i programmi e la gestione degli impianti secondo le modalità definite all'art. 1
2. assicura, per conto e nell'interesse dell'Università, la promozione delle attività sportive studentesche universitarie, nonché l'informazione e la sensibilizzazione nei confronti degli studenti; l'Università può comunque svolgere ulteriore opera di promozione, informazione e sensibilizzazione concertandola col CUS
3. cura che gli impianti e i locali annessi ad esso affidati siano sorvegliati e mantenuti in perfetta pulizia ed in buono stato di conservazione, che siano utilizzati in modo

- appropriato e vengano mantenuti in perfetta agibilità ed idoneità all'uso
4. garantisce la sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, ed in particolare assicura adeguate condizioni di igiene e sicurezza al proprio personale, agli studenti ed agli utenti in genere, previa valutazione dei rischi connessi alle attività sportive poste in essere ed individuazione e adozione delle relative misure di compensazione dei rischi in ottemperanza alla normativa vigente
  5. garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria (fatta salva la previsione di cui all'art. 3 comma 2) degli impianti affidati dall'Università, attraverso interventi da attuarsi con le modalità e con le tempistiche previste dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica, eccezion fatta per l'impianto fotovoltaico la cui gestione e manutenzione rimane di competenza dell'Università.
  6. verifica e informa tempestivamente l'Università circa l'eventuale necessità di nuova edilizia sportiva e di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 2, e fornisce all'Università ogni informazione e suggerimento utile per gli interventi
  7. esegue direttamente i lavori di manutenzione degli impianti di cui al precedente punto 5, operando secondo la procedura stabilita, i programmi e le priorità concordate
  8. assicura l'accesso al personale incaricato dall'Università per le verifiche di cui all'art. 8
  9. acquista materiale di consumo e indumenti sportivi, nonché le attrezzature previste nel Programma
  10. provvede alle assicurazioni degli studenti che siano necessarie in ragione delle specifiche discipline sportive non previste nella polizza assicurativa dell'Università, secondo quanto indicato nei Programmi;
  11. provvede al pagamento delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, ivi compresa la TARSU) dell'intero complesso; in particolare assicura la manutenzione della rete fonia e dati utilizzando, eventualmente, i servizi dell'Area Servizi Rete di Ateneo "SERRA"
  12. acquisisce il parere del CdS per i progetti sui lavori di cui al punto 7, se di importo superiore a € 50 mila, e se finanziati dal CUS di importo superiore a € 70 mila
  13. presenta entro il 30 giugno, il Programma dell'anno successivo, con relativo Piano Finanziario per l'approvazione del Comitato per lo Sport Universitario e degli organi di governo dell'Università

Il personale tecnico, amministrativo e subalterno, comunque e a qualsiasi titolo utilizzato per realizzare i Programmi e attuare la presente Convenzione è sindacalmente e contrattualmente dipendente dal CUS. L'Università resta, in ogni caso, estranea a tali rapporti. Il costo del lavoro così determinato è incluso nel Piano Finanziario.

Il C.U.S.I. ha anche l'obbligo di osservare e fare osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro riguardanti i trattamenti economici, previdenziali e normativi, le assicurazioni e di garantire la tutela, anche infortunistica, e l'assistenza a favore del personale dipendente, di far osservare leggi e regolamenti alle ditte incaricate dal C.U.S.I. o dal CUS di qualsiasi tipo di attività inerente o conseguente le attività sportive di cui alla presente Convenzione. Sono a carico del C.U.S.I. e del CUS tutti i relativi oneri e, in caso di inosservanza, le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

#### Articolo 7 - **Obblighi dell'Università**

L'Università:

1. finanzia i Programmi secondo le modalità dell'art. 3, affinché il CUS possa svolgere in modo efficace ed efficiente i Programmi e reperire i fondi per la loro copertura
2. adegua nei limiti delle proprie risorse finanziarie le strutture e la capacità degli impianti alle esigenze dell'attività sportiva in essere e a quelle attività sportive che il C.U.S.I., previa delibere del Comitato e degli organi di Governo dell'Università, decida di aggiungere e sviluppare, perché richieste dall'utenza studentesca, e rispondenti ad una domanda significativa

completa l'opera di riorganizzazione del tesseramento degli studenti al CUS, per mezzo del sistema informatico di iscrizione degli studenti universitari, con copertura finanziaria a carico del CUS in misura non superiore al 50%

4. consegna in gestione al CUS gli impianti già a norma, in ottemperanza al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 che riporta il "regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", rendendosi responsabile del periodico controllo degli impianti. La documentazione che certifica la messa e tenuta a norma degli impianti è resa disponibile al CUS dopo tre mesi dalla firma.

#### Articolo 8 - **Clausole essenziali**

Ai sensi dell'art. 1456 cc, sono da considerarsi essenziali:

- riguardo al C.U.S.I., le obbligazioni ex art. 6, c. 1
- riguardo all'Università, le obbligazioni ex artt. 3 e 7

#### Articolo 9 - **Risoluzione controversie**

In caso di inadempimento delle clausole di cui all'art. 9, entro 30 giorni dalla denuncia, le parti ricorrono al giudizio del Comitato per un tentativo di soluzione consensuale e, in caso di esito negativo, alla Commissione congiunta C.R.U.I.-C.U.S.I., la cui soluzione le parti si impegnano a rispettare.

La stessa procedura di cui sopra si applica per eventuali controversie circa l'interpretazione, attuazione ed applicazione.

#### Articolo 10 - **Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di dodici anni e può essere rinnovata, per lo stesso periodo, previo scambio di corrispondenza delle due parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la sottoscrizione della presente cessa qualsiasi altro accordo, di pari oggetto, precedentemente stipulato fra le parti, fermo restando i diritti acquisiti da terzi e la conclusione delle attività pendenti.

#### Articolo 11 - **Norme finali**

Il Direttore amministrativo dell'Università e il Presidente del CUS, con atti separati, definiscono e concordano:

- A) la descrizione degli impianti e delle strutture
- B) lo schema tipo di Programma e Piano Finanziario
- C) il Disciplinare per la custodia e le pulizie.

La presente convenzione è soggetta alle norme relative alla disciplina dell'imposta di bollo, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 634 e 642, in pari data 26.10.1972, e del DPR n. 131 del 26.4.1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda D.P.R. 131/1986.

Pisa, 10/9/2010

Il Rettore dell'Università di Pisa (Prof. Marco Pasquali)

Per il Presidente del C.U.S.I. -

Il Presidente del CUS (Dott. Riccardo Vanni)

*Marco Pasquali*

*Marco Vanni*



Allegato **A** Impianti e strutture - Complesso Sportivo di via Chiarugi

Allegato **B** - Regolamento di accesso agli impianti

**IMPIANTI E STRUTTURE - Complesso Sportivo di via Chiarugi**

1. PALACUS: palestra polivalente (pallavolo, pallacanestro, hockey indoor, calcio a 5) con fondo in parquet e servizi annessi.
2. STRUTTURA LAMELLARE: palestra polivalente (calcio a 5, hockey indoor, tennis, pallavolo) con fondo in cemento verniciato con resine speciali per pavimentazioni sportive.
3. STRUTTURA GEODETICA: palestra polivalente (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, hockey indoor) con pavimento in parquet.
4. Campo in terreno sintetico costruito a seguito della Convenzione tra F.I.H. e Università di Pisa, che viene utilizzato, oltre che come campo di Hockey Prato, anche per l'attività di Football Americano ed eccezionalmente per il Calcio a 5.
5. Quattro campi da Tennis scoperti.
6. Tre campi in erba sintetica per Calcio a 5.
7. Campo da Calcio a 8 in terreno sintetico, suddivisibile in 2 campi di calcio a 5.
8. Vasca voga all'aperto.
9. Campo di beach volley.
10. Spazi all'aperto con percorso vita (modificato in seguito alla realizzazione della nuova viabilità per i nuovi impianti) ed area a prato.
11. Tribuna bifronte, con sottotribuna adibito a spogliatoi atleti ed arbitri e con spazio palestra arredato per l'attività di "Body Building" e muscolazione in genere, oltre a locali tecnici e servizi per il pubblico.
12. Edificio spogliatoi area tennis-calcio a 5-lamellare.
13. Ex casa colonica ad uso uffici e palestre: ufficio presidenza, ufficio segreteria, ufficio amministrazione, saletta delle sezioni, abitazione custode, sala di potenziamento muscolare, palestra per arti marziali e ginnastica, servizi e ambulatorio.
14. 5 Box ad uso magazzino.
15. Edificio in muratura con struttura in ferro, realizzato ad uso reception, sala delle sezioni, spogliatoi per custodi, oltre servizi e locali tecnici, di fatto utilizzato per attività sportiva da sala.
16. Struttura in muratura, con annessa veranda, chiusa con pareti di vetro e alluminio a spese CUS, e casotto in legno, adibita a Bar Ristoro gestita da una Società (di cui il C.U.S. stesso è Socio accomandante).
17. Strutture realizzate con risorse C.U.S.:
  - a) Campo di rugby in erba naturale per allenamenti della prima squadra, corsi per studenti universitari e attività giovanile, con impianto di illuminazione.
  - b) Tensostruttura autoportante multipagoda evolution di mt. 20x10 posta in zona prospiciente all'edificio 16 da utilizzare come Club House e zona di aggregazione sociale per tutti i tesserati C.U.S. Pisa. Tale struttura è frutto di una donazione liberale del Presidente pro-tempore del C.U.S. Pisa Dr. Riccardo Vanni.
  - c) due casotti in legno adiacenti rispettivamente al campo di hockey (punto 4) e alla palazzina uffici (punto 13).
  - d) Sei gazebo in tensostruttura di mt. 5x5.



<b>Regolamento di accesso agli impianti e ai servizi per gli studenti dell'Università di Pisa</b>
---

**Titolo I - Aspetti generali****Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti e le modalità di accesso ai servizi sportivi.

**Art. 2 - Apertura degli impianti**

1. L'orario di apertura per l'utenza è il seguente:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato	08:00 - 23:30
domenica	su prenotazione o durante l'attività Federale programmata

2. Gli impianti affidati rimangono aperti secondo gli orari stabiliti ogni anno in base al programma di attività e in conformità agli orari massimi. Nel caso si mantenessero aperti gli impianti anche la domenica occorrerà prevedere un impegno aggiuntivo di un custode con i relativi oneri di costi di personale.
3. Tutte le attività devono svolgersi nei predetti orari, salvo i periodi di chiusura per festività e ferie e per deroghe concordate con l'Università e salvo casi di provata necessità, sotto la responsabilità del CUS.

**Art. 3 - Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi agli impianti ai servizi sportivi coloro che sono in regola con il tesseramento sociale per l'anno in corso. Gli studenti universitari devono dimostrare la loro regolare iscrizione ed esibire l'adeguato certificato medico, così come richiesto dalla normativa vigente.
2. L'iscrizione garantisce allo studente la copertura assicurativa, fornita dall'Università, per i rischi connessi con la pratica sportiva, svolta sugli impianti dell'Università o su quelli convenzionati; per gli altri tesserati la copertura assicurativa è garantita dal CUS.
3. Le tariffe per i servizi a carico degli studenti sono indicati nel programma annuale.
4. Possono accedere agli impianti i tesserati federali, regolarmente assicurati in accordo con le normative federali vigenti, nei modi, nei tempi e con le limitazioni previste dalla Convenzione di cui questo Regolamento è parte integrante nonché tutti gli altri tesserati alle condizioni di cui sopra.
5. Anche gli studenti che intendono svolgere attività libere devono iscriversi al CUS e al CUSI per accedere agli impianti.

**Titolo II - Attività degli studenti****Art. 4 - Attività degli studenti**

1. Gli studenti iscritti, hanno diritto a prendere parte alle seguenti attività, nei modi e alle condizioni stabilite dal presente regolamento:
  - a) uso libero degli impianti sportivi universitari;
  - b) corsi di istruzione alle discipline sportive;
  - c) Campionati Universitari interni, nazionali e internazionali, attività federale;
  - d) manifestazioni sportive organizzate su richiesta di gruppi o associazioni studentesche;
  - e) manifestazioni organizzate su richiesta di associazioni studentesche.
2. Le attività sono svolte sulla base di una programmazione che ha come riferimento temporale l'anno sportivo.

### **Art. 5 - Uso libero**

1. L'Università ed il CUS garantiscono che ciascun impianto sia dedicato all'uso libero da parte degli studenti per almeno il 30% dell'orario di apertura, salvo deroghe concordate.
2. Il CUS si impegna a pubblicare all'inizio di ciascun anno sportivo una tabella che riporta su base settimanale la distribuzione giornaliera ed oraria del tempo dedicato all'uso libero di ciascun impianto da parte degli studenti.
3. L'uso libero degli impianti può avvenire tramite prenotazione. In ogni caso gli studenti godono di una tariffa privilegiata. La fruizione degli impianti prevede per gli studenti una tariffa oraria privilegiata, indipendentemente dal fatto che gli impianti siano stati prenotati o meno.
4. L'uso libero degli impianti può avvenire singolarmente o per gruppi organizzati in relazione alla natura individuale o collettiva della disciplina sportiva praticata.
5. Gli studenti che prenotano per l'uso libero devono presentarsi al personale del CUS al momento dell'utilizzo dell'impianto.
6. Gli studenti che accedono agli impianti, con o senza prenotazione, si assumono ogni responsabilità riguardo l'uso corretto degli stessi e delle relative attrezzature. Eventuali danni materiali o fisici arrecati dallo/dagli studente/i a se/loro stesso/i, ad altri o ai beni di proprietà dell'Università o del CUS a causa di atteggiamenti impropri sono addebitati allo/agli studente/i utilizzatore/i dell'impianto e nessuna responsabilità può essere addossata all'Università o al CUS.
7. Nel caso di utilizzo collettivo degli impianti (ad esempio campi di calcetto, di rugby, di calcio, di hockey, di pallavolo, di basket, di beach volley, ecc) gli studenti devono comporre dei gruppi organizzati. Ciascun gruppo organizzato ha diritto alla prenotazione degli impianti di cui al comma 1.
8. La prenotazione dà diritto all'uso libero dell'impianto al gruppo organizzato che ne abbia fatto richiesta, eventualmente integrato da altri studenti ammessi all'uso degli impianti.
9. Se un impianto non è prenotato, può essere utilizzato liberamente dagli studenti che per primi lo richiedono, dietro il pagamento della relativa tariffa.

### **Art. 6 - Corsi di istruzione alle discipline sportive**

1. Sulla base di una programmazione annuale e pluriennale, e tenuto conto delle richieste, l'Università offre agli studenti la possibilità di partecipare a corsi di istruzione per le discipline sportive, effettuati da istruttori qualificati scelti dal CUS.
2. I corsi hanno durata media trimestrale o annuale, e si articolano su un numero prestabilito di ore e su un orario settimanale prefissato.
3. All'inizio dell'anno sportivo e nel rispetto del programma annuale, l'Università e il CUS stabiliscono il numero e tipo di corsi, la loro durata e le modalità di partecipazione e svolgimento e concordano di pubblicizzare nella forma opportuna queste modalità.
4. I corsi hanno un numero predefinito di partecipanti, determinati sulla base dell'ordine delle richieste di iscrizione. Le richieste di iscrizione sono raccolte e coordinate dal CUS.
5. Ciascuno studente ha diritto a partecipare alle tariffe agevolate a un massimo di 3 corsi durante un anno sportivo.
6. Per ogni corso vengono registrate, a cura dell'istruttore, le presenze degli iscritti a ciascuna ora. Se, nell'arco di un mese, uno studente iscritto ad un corso si assenta senza giustificarsi per la metà delle ore di lezione programmate, può essere sostituito a cura del CUS con un altro studente rimasto escluso per limiti di disponibilità.

### **Art. 7 - Campionati universitari di ateneo e attività interuniversitaria**

1. L'Università e il CUS programmano, ogni anno, una serie di competizioni individuali e a squadre che si tengono tra gli studenti, definiti Campionati Interni di Ateneo.
2. Tali competizioni si svolgono nel rispetto delle regole federali e dei regolamenti interni previsti per ciascuna disciplina, utilizzando, di norma, gli impianti universitari.
3. Le modalità di partecipazione ai Campionati di Ateneo possono prevedere il pagamento di una quota di iscrizione e di una cauzione da restituire alla fine del campionato. L'ammontare delle quote sono stabilite dal regolamento dei campionati.

Gli studenti che partecipano a ogni competizione durante un campionato interno vengono registrati tramite il referto arbitrale.

5. Le iscrizioni e lo svolgimento dei campionati sono gestiti dal CUS. L'Università e il CUS possono collaborare all'organizzazione di attività sportiva interuniversitaria sia nazionale che internazionale. Tale attività può svolgersi sugli impianti di proprietà o in uso all'Università e viene di norma programmata con largo anticipo. Sugli stessi impianti possono svolgersi le attività sportive denominate C.N.U. (Campionati Nazionali Universitari) organizzate dal CUSI, nel caso sia concordata una qualunque fase eliminatoria o finale a Pisa.

#### **Art. 8 - Manifestazioni organizzate da associazioni studentesche**

1. Per le suddette manifestazioni il CUS garantisce il controllo degli accessi e la regolarità dell'utilizzo degli impianti e, se necessario, fornisce il supporto tecnico e le attrezzature necessarie alle manifestazioni.
2. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati anche da associazioni studentesche, da associazioni di dipendenti universitari e dalla stessa Università per svolgere attività diversa da quella sportiva (spettacoli, convegni, ecc.). L'Università concorda con il CUS le modalità ed i tempi di utilizzo degli impianti per attività non sportiva che non deve interferire con il regolare svolgimento delle attività sportive programmate. Le modalità di concessione dell'uso degli impianti per queste manifestazioni sono concordate dal CUS e dall'Università che esonera esplicitamente il CUS da ogni responsabilità e spesa per l'organizzazione di tali manifestazioni e garantisce il ripristino delle strutture sportive al termine delle manifestazioni.
3. In ogni caso il tempo totale dedicato a questa attività non può superare, durante l'anno, il 5% del tempo totale di apertura.

#### **Art. 9 - Attività agonistica**

1. Il CUS organizza attività agonistica federale ed amatoriale per studenti universitari secondo le modalità e i regolamenti previsti dalle singole Federazioni affiliate al CONI o dagli Enti di Promozione. In tal caso possono partecipare all'attività anche atleti non universitari.
2. Ogni anno vengono previsti, nel rispetto del programma annuale, orari di disponibilità degli impianti per allenamenti e gare previste nei calendari federali. Gli orari degli incontri e delle gare possono subire variazioni solo nel rispetto dei regolamenti delle singole federazioni.
3. L'accesso agli impianti per le attività federali organizzate dal CUS è consentito agli studenti universitari in possesso, oltre che del diritto di accesso agli impianti, della tessera federale del CUS e a tutti i tesserati del CUS di cui al comma 6 dell'art 3.

### **Titolo III - Servizi accessori**

#### **Art. 10 - Spogliatoi e servizi igienici**

1. Durante l'attività ogni studente ha diritto ad usufruire degli spogliatoi e dei servizi annessi (docce ad acqua calda e dei servizi igienici, obblighi di legge per il pronto soccorso).

#### **Art. 11 - Indumenti**

1. Ciascuno studente è tenuto, di norma, a munirsi, a proprie spese, di un abbigliamento ed un'attrezzatura idonei allo svolgimento delle discipline di suo interesse ed alla salvaguardia delle persone e delle attrezzature.
2. Per i campionati interni di Ateneo e, in genere, per le attività in cui l'attrezzatura risulti particolarmente costosa, l'Università può disporre l'acquisto di materiali da concedere in uso agli studenti.
3. Lo studente è tenuto a mantenere in buono stato il materiale messo a sua disposizione e restituirlo secondo le modalità previste per la singola attività.

## Titolo 4: Disciplina

### Art. 12 - Disciplina

1. Nello svolgimento delle attività e nell'uso degli impianti, gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente regolamento, attenendosi alle istruzioni fornite loro dal personale di custodia e dagli istruttori.
2. In particolare essi sono tenuti ad un comportamento leale e sportivo nelle competizioni e alla tutela della sicurezza propria e di quella dei colleghi.
3. L'Università con un'apposita delibera definisce le sanzioni relative all'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma:
  - a) Le violazioni lievi possono essere sanzionate con la sospensione dalla frequenza degli impianti e dalla partecipazione alle attività sportive.
  - b) Le violazioni gravi, secondo la loro gravità, possono essere sanzionate con l'interdizione definitiva dall'uso degli impianti. Ciascuno studente risponde personalmente, secondo le norme dell'ordinamento vigente, dei danni arrecati a cose o persone, nello svolgimento delle attività sportive. Nel caso si tratti di attività sportiva svolta nell'ambito dell'attività federale i fruitori degli impianti risponderanno inoltre delle infrazioni commesse secondo le norme federali.

